

Note all'art. 11, comma 2:

— Il R.D. n. 1161/1941 concerne «Norme relative al segreto militare».

— La legge n. 801/1977 concerne «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1768):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 30 maggio 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 giugno 1984, con pareri delle commissioni I, III, IV, V, VII, VIII e XII.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 ottobre 1984, 27 marzo 1985, 10 luglio 1985, 1° agosto 1985, 26 febbraio 1986.

Assegnato nuovamente alla VI commissione, in sede legislativa, il 15 aprile 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede legislativa, il 21 maggio 1986, e approvato il 22 maggio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1844):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 27 giugno 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, il 1°, 8 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 ottobre 1986 (atto n. 1844/A - relatore: sen. VENANZETTI).

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1986.

86G1123

LEGGE 11 novembre 1986, n. 771.

Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico sono di preminente interesse nazionale.

2. Essi sono attuati con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

Normativa generale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il comune di Matera definisce gli strumenti e le norme

per gli interventi nel comprensorio di cui al medesimo articolo, sulla base delle risultanze del concorso espletato ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1043, nonché dei piani di recupero approvati dal consiglio comunale fino al 31 dicembre 1983 e anche in variante rispetto al piano regolatore generale vigente.

2. Il comune, nel quadro delle previsioni generali di recupero in termini di residenza, servizi, anche di interesse socio-economico, ed attrezzature pubbliche, nonché dei vincoli ambientali e paesaggistici, definisce l'articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie necessarie.

3. Il comune determina le modalità di formazione dei programmi biennali secondo criteri che consentano la pubblicità delle scelte proposte.

4. L'approvazione da parte del consiglio comunale dei programmi biennali di attuazione degli interventi ai sensi della presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere in essi previste.

5. Gli organi che, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla-osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

Art. 3.

Programmi biennali di attuazione

1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:

a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbanistico ed edilizio ai sensi della presente legge;

b) le aree e gli immobili di proprietà dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprietà privata la cui acquisizione è indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi;

c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le destinazioni d'uso ammissibili;

d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attività presenti negli immobili oggetto degli interventi;

e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti.

2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale.

3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti.

4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Gli interventi previsti nei programmi biennali sono attuati:

a) dal comune di Matera, anche avvalendosi dell'Istituto autonomo per le case popolari di Matera, nei seguenti casi:

1) interventi sugli immobili di proprietà dello Stato acquisiti ai sensi dell'articolo 11, comma 6;

2) interventi su immobili di proprietà privata, acquisiti in base all'articolo 6, comma 1;

3) interventi da attuare mediante esproprio od occupazioni temporanee, previa diffida, nei confronti dei proprietari, in caso di inerzia dei medesimi;

b) dai proprietari singoli o associati;

c) da imprese, anche cooperative, e loro consorzi.

2. Il comune può affidare in sub-concessione quota parte degli immobili e dei relativi interventi da realizzare ai sensi del comma 1 del presente articolo, a singoli o associati, a cooperative di abitazione o loro consorzi che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, previa stipula della convenzione di cui all'articolo 8.

3. Il comune può affidare in concessione la realizzazione di quota parte degli interventi di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, nonché le connesse urbanizzazioni, previa stipula di apposita convenzione, ad imprese, anche cooperative e loro consorzi, che risultino in possesso di adeguate caratteristiche imprenditoriali e finanziarie, dal medesimo comune definite.

4. Le convenzioni debbono comunque prevedere l'approvazione da parte del comune dei progetti e delle eventuali varianti agli stessi, nonché i più ampi poteri direttivi, ispettivi e di controllo da parte dell'amministrazione concedente in ogni fase dei lavori.

5. Le convenzioni possono anche prevedere le modalità di uso degli immobili da parte dei sub-concessionari per un periodo successivo alla ultimazione dei lavori.

6. L'entità della quota e i contenuti degli interventi da affidare in concessione o in sub-concessione sono definiti nel programma biennale di attuazione.

7. Per la realizzazione dei servizi socio-economici, di cui al comma 2 dell'articolo 2, previsti nei programmi biennali, a fini di valorizzazione produttiva dei rioni Sassi il comune può stipulare inoltre apposite convenzioni con enti pubblici economici nonché aziende ed enti speciali istituiti ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 5.

Finanziamento

1. Per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986-1989 è assegnato al comune di Matera un contributo dello Stato di 100 miliardi di lire, di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. È costituito presso il comune un fondo globale specificamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, nel quale confluiscono le risorse finanziarie acquisite. L'amministrazione del fondo spetta al comune che provvederà ad aprire apposita contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Matera.

3. All'onere di 70 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1986, 1987, 1988 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento alla voce «Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Competenze del comune

1. Il comune di Matera provvede:

a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprietà privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);

c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale;

d) all'affidamento in concessione degli interventi;

e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entità;

f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune può assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative.

4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili può essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi-parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attività economiche interessate dagli interventi di recupero.

5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune può impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalità della presente legge.

Art. 7.

Interventi dei privati - Contributi - Obblighi

1. Sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:

- a) le strutture portanti delle unità edilizie;
- b) gli intonaci ed i paramenti esterni, nonché i provvedimenti necessari per evitare la formazione di umidità sulle murature;
- c) i manti di copertura, nonché le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;
- d) i serramenti esterni;
- e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.

2. Il contributo di cui al comma 1 del presente articolo è elevabile alla misura massima del settanta per cento qualora i soggetti richiedenti risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Il contributo viene erogato per il cinquanta per cento all'inizio dei lavori e per il restante cinquanta per cento al collaudo tecnico-amministrativo da parte del comune delle opere realizzate.

4. Ove la maggioranza, in base all'imponibile catastale, dei proprietari di una unità minima di intervento individuata nei programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui ai commi precedenti, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale si sostituisce ai proprietari dissenzienti ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

5. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnano:

- a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
- b) ad abitare o ad utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni, a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
- c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.

6. Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli interventi, gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.

7. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base al tasso di sconto.

8. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini del presente articolo.

9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo.

Art. 8.

Interventi dei sub-concessionari Contributi - Obblighi

1. Sono assistiti da contributo in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento, elevabile al settanta per cento per le cooperative di abitazione, della spesa ritenuta ammissibile dal comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per cento per spese generali e tecniche, gli interventi definiti all'articolo 7, comma 1, realizzati ai sensi dell'articolo 4 a cura dei soggetti sub-concessionari, singoli o associati o cooperative di abitazione o loro consorzi, che risultino essere in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che comunque deve prevedere:

- a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
- b) l'impegno ad abitare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione dell'intervento;
- c) il canone di locazione da corrispondere al comune;
- d) l'impegno ad assicurare la manutenzione degli immobili.

3. Gli interventi di recupero relativi alle attività produttive, commerciali e di servizio, previsti dai programmi biennali ed affidati a soggetti sub-concessionari aventi titolo, sono assistiti da contributi in conto capitale nella misura massima del sessanta per cento.

4. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che deve comunque prevedere:

- a) le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;
- b) l'impegno ad utilizzare direttamente gli immobili per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi;
- c) il canone di locazione da corrispondere al comune;
- d) l'impegno ad assicurare la manutenzione dell'immobile.

Art. 9.

Credito fondiario ed edilizio

1. Gli istituti di credito fondiario ed edilizio possono concedere al comune di Matera, per interventi su immobili di proprietà dello Stato ad esso trasferiti, mutui

edilizi ai sensi del titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457. Detti mutui possono essere garantiti, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, da delegazioni sulle entrate sostitutive rilasciate dal comune medesimo in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Nei programmi biennali il comune indica l'ammontare delle delegazioni sulle entrate da concedere in garanzia agli istituti di credito per il finanziamento degli interventi di recupero realizzati dai soggetti attuatori sub-concessionari.

Art. 10.

Assegnazione di immobili in locazione

1. Il comune di Matera, realizzati gli interventi previsti nel programma biennale, assegna gli immobili in locazione a persone fisiche o giuridiche, che debbono utilizzarli conformemente alle destinazioni d'uso.

Le assegnazioni avvengono sulla base di apposito regolamento approvato dal consiglio comunale, nel quale debbono essere previsti:

- a) requisiti soggettivi dei locatari;
- b) la durata della locazione e i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni;
- c) le sanzioni a carico dei locatari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di locazione;
- d) le opere di manutenzione che fanno capo al locatario.

2. I canoni di locazione degli immobili sono riscossi dal comune ed inseriti in apposito capitolo di bilancio, con vincolo di spesa per la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dalla presente legge.

Art. 11.

Competenze statali

1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata.

4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata è inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprietà dello Stato.

5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera.

6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprietà dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti.

7. Sono altresì trasferiti al comune in concessione gratuita novantanovenale gli immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Art. 12.

Avvio dei lavori

1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprietà dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni.

2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Personale

1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:

- a) architetti: n. 2;
- b) ingegneri: n. 2;
- c) geometri: n. 4;
- d) geometri disegnatori: n. 4;
- e) consulente legale: n. 1;
- f) segretario dattilografo: n. 1.

2. I contratti hanno durata biennale.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5.

Art. 14.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Matera provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al censimento degli alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e di cui è titolare della gestione.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge 17 maggio 1952, n. 619, possono conseguire in assegnazione definitiva gli alloggi in godimento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupino alloggi realizzati ai sensi della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi e risultino alla medesima data:

a) subentrati nel rapporto di locazione agli originari assegnatari a seguito della volturazione di detto rapporto locativo;

b) assegnatari a titolo provvisorio di alloggi ad opera della commissione di cui all'articolo 10 della citata legge n. 619;

c) occupanti di fatto, ma in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti e che si siano messi in regola col versamento dei canoni dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio.

3. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

4. Gli alloggi o gli immobili che risultino vuoti, od occupati da soggetti non in possesso dei requisiti per l'accesso alla edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti, possono essere assegnati in locazione a soggetti colpiti da ordinanza di sgombero da alloggio occupato nei rioni Sassi con o senza titolo ed almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

5. In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli immobili destinati ad uso di abitazione e di bottega artigiana del borgo La Martella ed acquisiti al patrimonio dell'Ente di sviluppo agricolo della Basilicata dalla UNRRA-Casas sono trasferiti in proprietà all'Istituto autonomo per le case popolari, al prezzo a suo tempo corrisposto alla UNRRA-Casas. Detti immobili possono essere assegnati in via definitiva agli attuali possessori.

6. In caso di futura cessione degli immobili, i canoni versati sono computati ai fini della determinazione del prezzo di riscatto.

7. Le disposizioni delle leggi 17 maggio 1952, n. 619, 21 marzo 1958, n. 299, 28 febbraio 1967, n. 126, e 29 novembre 1971, n. 1043, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1986

COSSIGA

CRAZI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1:

La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera.

Nota all'art. 3, comma 1, lettera c):

La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale. Il testo del relativo art. 31 è il seguente:

«Art. 31. (*Definizione degli interventi*). — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 4, comma 7:

Il regio decreto n. 2011/1934 ha approvato il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa. Il testo dell'art. 32 è il seguente:

«Art. 32. — Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli articoli precedenti, i Consigli:

1° adempiono le attribuzioni già demandate ai comitati forestali, alle commissioni provinciali di agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi 5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;

2° approvano i piani di massima della destinazione e utilizzazione dei demani comunali e dei domini collettivi, in conformità delle leggi vigenti in materia, salvo il disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377, contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi civici con quelle della bonifica integrale;

3° compilano, in base a norme regolamentari approvate dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e formano altresì, a norma di legge, il ruolo dei mediatori; tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni;

4° amministrano le borse di commercio, percepiscono le entrate e sostengono le spese, comprese quelle inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresì, con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni, sentiti i Ministri interessati, fondare e esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici, fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i Consigli stessi si riservano;

5° esercitano il controllo sugli uffici di collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, ferme restando le disposizioni speciali sul collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma, del predetto regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

6° provvedono alle designazioni per la formazione e la revisione degli albi dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture o dei tribunali, ai termini degli articoli 61 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e rivedute periodicamente con le norme di cui agli articoli 34 e seguenti.

Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate Camere di commercio e industria e ai consigli agrari provinciali.

Ai Consigli sono altresì deferite le attribuzioni delle amministrazioni provinciali e dei tesoriери della provincia nei riguardi dei servizi di contabilità e di cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme stabilite dal regolamento approvato col regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, nonché, quelle demandate ai prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art. 134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) della legge n. 457/1978 recante: «Norme per l'edilizia residenziale» è il seguente:

«L'esproprio può aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unità minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.

Per i comuni che adottano, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente può effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso.

I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute».

Note all'art. 9, comma 1:

— Il titolo IV della legge n. 457/1978 reca norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. Gli articoli ivi compresi recano disposizioni in materia di:

individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 27);
piano di recupero del patrimonio edilizio esistente (art. 28);
utilizzo dei fondi da parte dei comuni (art. 29);
piani di recupero di iniziative dei privati (art. 30);
definizione degli interventi (art. 31);
disposizioni particolari (art. 32);
agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero (art. 33);
piani esecutivi vigenti (art. 34).

— Il D.P.R. n. 7/1976 reca norme relative alle emissioni obbligatorie da parte degli enti di credito fondiario ed edilizio e delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità e all'adeguamento del regime giuridico dell'organizzazione e dell'attività dei predetti enti e sezioni.

Note all'art. 11, comma 8:

— La legge n. 1497/1939 concerne protezione delle bellezze naturali.

— La legge n. 1089/1939 concerne tutela delle cose d'interesse artistico e storico.

Nota all'art. 11, comma 9:

Il testo dell'art. 31 della legge n. 1089/1939 (per il titolo v. nota precedente) è il seguente:

«Art. 31. — Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto».

Note all'art. 14, comma 2:

— La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera. Si riporta, per notizia, il testo del relativo art. 7:

«Art. 7. — Il sindaco di Matera, d'intesa col genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilità degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero, da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso.

Nello stesso modo sono sgomberati gli immobili i cui occupanti si trovino ad essere isolati in zone rimaste parzialmente disabitate, quando sia riconosciuto nello stato di queste ultime un serio pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, nonché gli immobili la cui occupazione e conseguente espropriazione per pubblica utilità sia determinata dall'attuazione del progetto di sistemazione dei rioni «Sassi» previsto negli articoli seguenti.

Ogni capo famiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Non hanno titolo all'assegnazione coloro che abbiano preso alloggio nei rioni «Sassi» successivamente al 1° gennaio 1965, né coloro che occupino abusivamente immobili già sgomberati in forza delle ordinanze di cui al primo comma.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate, entro due mesi dalla notifica dei provvedimenti di sgombero, all'Istituto autonomo per le case popolari di Matera».

— L'art. 10 della legge n. 619/1952, come modificato dall'art. 4 della legge n. 126/1967, così dispone:

«Art. 10. — Per l'assegnazione degli alloggi è costituita apposita commissione, composta del sindaco di Matera, che la presiede, di un rappresentante del Prefetto, del Genio civile, dell'Ispettorato provinciale agrario, della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, nonché del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera.

In caso di parità di votazione prevale il voto del presidente.

Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso, da parte dei richiedenti dei requisiti prescritti dal penultimo comma dell'art. 7, ed in conformità dei criteri stabiliti nel programma.

Gli alloggi costruiti in applicazione delle presenti norme o delle precedenti leggi sul risanamento dei rioni "Sassi", ove si rendessero per qualsiasi causa disponibili, sono utilizzati per i fini e secondo le vigenti leggi sull'edilizia popolare con preferenza nei confronti degli abitanti dei rioni stessi».

Nota all'art. 14, comma 5:

Si trascrive, per opportuna conoscenza, il secondo comma dell'art. 11 della legge n. 386/1976 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), in deroga al quale il presente comma diversamente dispone:

«I beni immobili del patrimonio acquisito dagli enti di sviluppo ai sensi delle leggi di riforma fondiaria per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra agricole da parte dell'autorità competente, possono essere alienati ad un prezzo non inferiore a quello stabilito dall'ufficio tecnico erariale».

Note all'art. 14, comma 7:

— La legge n. 619/1952 riguarda il risanamento dei rioni dei «Sassi» nell'abitato del comune di Matera.

— La legge n. 299/1958 concerne il finanziamento per il risanamento dei «Sassi» di Matera.

— La legge n. 126/1967 concerne provvedimenti per completare il risanamento dei rioni «Sassi» di Matera e per la loro tutela storico-artistica.

— La legge n. 1043/1971 concerne modifiche alla legge n. 126/1967 sopraindicata.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1339):

Presentato dall'on. COLOMBO ed altri il 22 febbraio 1984.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 19 marzo 1984, con pareri delle commissioni I, II, IV, V e VI.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 31 maggio 1984, 6 giugno 1984, 25 ottobre 1984, 17 aprile 1985.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 25 settembre 1985.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 9, 16 ottobre 1985; 4 dicembre 1985 e approvato il 3 aprile 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1790):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4, 11, 26 giugno 1986; 16 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 28 ottobre 1986 (atto n. 1790/A - relatore sen. SALERNO).

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1986.

86G1119

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la relazione del commissario governativo della cooperativa «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Sandy 80» - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Giuliani in data 20 novembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Raimondo Paonne, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1986

p. Il Ministro: MEZZAPESA

86A8962

DECRETO 11 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Coop. Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi, in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata a carico della società cooperativa Coop.Se.A. - Società cooperativa servizi amministrativi, con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;